REGOLAMENTO (CEE) N. 3793/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

che concede, per la campagna 1989/1990, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che dal bilancio di previsione compilato per la campagna 1989/1990 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire; che occorre pertanto fissare tale periodo;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2753/89 (4), i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio privato possono essere classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative; che date le caratteristiche piuttosto omogenee dei vini della vendemmia 1989 non è necessario fare ricorso a tale possibilità;

considerando che, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, è necessario conoscere il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio che può essere oggetto della distillazione di cui al suddetto articolo; che occorre quindi prevedere che i produttori comunichino agli organismi d'intervento le necessarie informazioni e che queste siano portate a conoscenza della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1989 al 15 febbraio 1990 per:

— tutti i tipi di vini da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati nell'articolo 6, paragrafo 4 del suddetto regolamento,

— i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1988/1989, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2352/89 (6), e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2351/89 (8).

Articolo 2

Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 21.
(5) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
(6) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 54.
(7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(8) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 52.

Articolo 3

1. I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto per la campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (1).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 10 maggio 1990, il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine che può formare oggetto della distillazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

ALLEGATO

CONDIZIONI QUALITATIVE MINIME RICHIESTE PER I VINI DA TAVOLA

I. Vini bianchi

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	10,5 % vol
b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) :	5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna (1)
c) acidità volatile massima :	9 milliequivalenti per litro
d) tenore massimo in anidride solforosa :	155 mg per litro

II. Vini rossi

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	10,5 % vol
b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico) :	5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna (1)
c) acidità volatile massima :	11 milliequivalenti per litro
d) tenore massimo in anidride solforosa :	115 mg per litro

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e d).

---

(1) Articolo 127 dell'atto di adesione.